



DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 5

Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici

In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà'.

Versione in vigore dal 26 marzo 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo
Estremi	Legge 15 marzo 2024, n. 36
Capo	II — Sostegno all'insediamento dei giovani nell'agricoltura
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-promozione-e-lo-sviluppo-dell-imprenditoria/art-5-agevolazioni-in-materia-di-compravendita-di-fondi-rustici>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it